

Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
 www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
 Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Padova, 6/6/2025

Prot. Gen. 39549
 Tit. XII / Clas.4 / Fasc.

Alla cortese attenzione

Resp.

Settore IV Urbanistica Edilizia Privata
 Comune di San Giorgio delle Pertiche

comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
giuseppe.voltarel@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Oggetto: variante puntuale n. 10 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio delle Pertiche per recepimento ACCORDI PUBBLICI PRIVATI - richiesta di parere ai sensi del comma 4bis, art. 41 della L.R. 11/2004 e art. 338 co. 5 R.D. 1265/1934 – osservazioni.
 Rif.: Nota Comune di San Giorgio delle Pertiche prot. nr. .7680 del 2025.

In riferimento all'oggetto, vista la documentazione pervenuta, vista la normativa di riferimento, visto l'attuale orientamento giurisprudenziale, si rappresenta quanto segue:

1. l' art. nr. 338 T.U.LL.SS. Regio Decreto nr. 1265 del 1934 e s.m.i prescrive che:
 - i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge;
 - all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. l'art. nr. 41 comma 4 bis della Legge Regionale nr. 11/2004 e così modificata dalla L.R. 30/2016 prescrive che l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi;
3. la verifica della regolarità edilizia è di esclusiva competenza dell'Ente Comunale;
4. lo scrivente Servizio non ha facoltà di concedere deroghe/sanatorie di qualsivoglia natura.

Ciò premesso si puntualizza che:

- l'opera in progetto quale attuazione dell'intervento urbanistico relativo alla variante puntuale nr. 10 al Piano degli Interventi (nuovi fabbricati residenziali ricadenti nell'area compresa oltre i 50 metri ed entro i 200 metri dal perimetro cimiteriale), non comporta inconvenienti di natura igienico sanitaria, fermo restando il divieto di utilizzare in loco impianti di approvvigionamento idrico autonomo per il possibile inquinamento della falda. Si fa però presente che il vincolo cimiteriale, non è motivato solo da esigenze di natura igienico sanitaria ma anche da considerazioni di ben altra natura, come la possibile futura necessità di ampliare i cimiteri e le motivazioni legate a condizioni di opportunità, decoro, viabilità ecc... Su tali aspetti non compete allo scrivente Servizio esprimersi. Si sottolinea che l'art. 338 del T.U.LL.SS. del 1934 e s.m.i. è operante per se stesso e non risulta condizionato dall'esistenza o meno di inconvenienti di natura igienico sanitaria. Note: il parere igienico-sanitario è dovuto solo per opere pubbliche o interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica.
- nulla osta per le opere a esclusivo servizio del cimitero (es.: parcheggi in area <50 m dalla mura cimiteriale).

Tutto ciò premesso, fermo restando le osservazioni igienico sanitarie sopra-descritte, si demanda a codesta Amministrazione Comunale la valutazione del permanere della condizione dell'interesse pubblico dell'opera in progetto e di ogni ulteriore verifica inerente la rispondenza alle sopracitate norme.

Regione del Veneto
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Dr. VALERIO M. ...

IL DIRETTORE U.O.C.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dott. Luca Gino Sbrogiò)



Distinti saluti.

Rif.: Pratica nr. 370411/2025/111799
Ns. prot. nr. 81290 del 2025

Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. n. 0008999 del 06-06-2025 arrivo